



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Prot. n. 26.078

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

VISTO il Capo I del medesimo decreto legislativo n.102/04, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;

VISTO il proprio decreto 27 dicembre 2006, n. 102.971, registrato alla Corte dei Conti il 22 giugno 2007, registro 3 foglio 216, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2007;

VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 2, del medesimo decreto 27 dicembre 2006, che per garantire la continuità della copertura dei rischi, dispone la conferma del Piano assicurativo per l'anno successivo, qualora entro la data del 30 novembre dell'anno precedente, non sia approvato un nuovo Piano, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102;

VISTI gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTE le determinazioni della Commissione tecnica che propone di confermare per il 2008 il Piano assicurativo del 2007, con alcune modifiche ed integrazioni;

VISTE le richieste delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

RITENUTO di accogliere le proposte integrative nei limiti consentiti dalla normativa Nazionale e dagli Orientamenti e Regolamenti della Commissione Europea;

VISTA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 20 dicembre 2007;

### **D E C R E T A:**

**ART.1-** Per la copertura dei rischi agricoli del 2008 è confermato il Piano Assicurativo 2007, approvato con il decreto 27 dicembre 2006, n. 102.971, con le seguenti modifiche ed integrazioni:



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

- 1- L'Allegato A) al piano assicurativo del 2007, richiamato all'art. 2, comma 1, è modificato ed integrato, con riferimento ai rispettivi territori regionali, nei termini riportati nell'allegato n.1 che fa parte integrante del presente decreto;
- 2- L'art 1, è integrato con l'aggiunta delle colture, delle strutture, delle avversità, delle epizozie e delle fitopatie di nuova introduzione nel Piano Assicurativo 2008, indicate nell'allegato 1 del presente decreto.
- 3- Le avversità a carico delle produzioni vegetali, di nuova introduzione nel Piano Assicurativo 2008, unitamente alle altre avversità assicurabili nel territorio nazionale, come previsto nel piano assicurativo 2007, sono garantite con polizze pluririschio, secondo le combinazioni stabilite in sede di contrattazione delle polizze. Le nuove garanzie derivanti dalla diversa combinazione delle avversità, si intendono aggiunte all'elenco riportato all'art. 1, punto 1.4, lett b), del decreto 27 dicembre 2006, n. 102.971;
- 4- Le polizze multirischio sulle rese coprono tutte le avversità ammesse all'assicurazione agevolata nei rispettivi territori regionali;
- 5- Per la determinazione dei parametri contributivi delle polizze pluririschio in cui sono presenti le avversità e le colture di nuova introduzione nel Piano Assicurativo 2008, si applica la procedura indicata nell'allegato B) dell'art. 6, utilizzando i medesimi coefficienti, stabiliti per le avversità e le colture similari.

**ART. 2-** L'articolo 3 del decreto 27 dicembre 2006, n. 102.971, è sostituito dal seguente:  
"Art 3.

1- In presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire integralmente la domanda assicurativa delle produzioni vegetali con garanzia agevolata pluririschio e multirischio sulle rese, su richiesta della Regione interessata, sono modificate con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le previsioni assicurative contenute nell'allegato A), di cui all'Art. 2, del decreto 27 dicembre 2006, n. 102.971, integrato e modificato nei termini stabiliti al precedente art. 1, punto 1, del presente decreto, per consentire alle imprese agricole non assicurate per i motivi predetti, di accedere agli interventi compensativi ex post, previsti dall'art 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

2- Nell'allegato n. 2 al presente decreto, sono stabilite le definizioni di determinate avversità, delle garanzie, e sono indicati i limiti contributivi per le diverse tipologie di garanzie agevolate, previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria".

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 28 dicembre 2007

IL MINISTRO  
F.to De Castro

\* \* \* \* \*

## LOMBARDIA

Conferma del Piano assicurativo 2007 con le seguenti integrazioni:

**Colture assicurabili** (prodotti aggiuntivi a quelli già riconosciuti per la campagna 2007)

*Erbacee:*

- Riso Indica

*Arboree - arbustive :*

- Uva Spina .

### Zootecnia

Inserimento delle attività finalizzate alla **produzioni apistiche** (miele, api.).

- Settore apistico
  - **GARANZIE:**
    - *Varroasi;*
    - *Peste americana;*
    - *Nosemiasi;*
    - *Peste europea;*

### Avversità

- Eccesso di neve sui vivai
- Sbalzo termico

### Fitopatie

- fitopatie da parassiti (diabrotica, flavescenza dorata, sharka, erwinia)

### Garanzie

- a) Inserire tra le PLURIRISCHIO le seguenti combinazioni :
- *Grandine, eccesso di pioggia;*
  - *Grandine, vento, siccità, eccesso di pioggia,*
  - *Grandine, gelo – brina, siccità, eccesso di pioggia.*

## **2 - DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE, E LIMITI CONTRIBUTIVI. ALL. N. 2**

### **I - EVENTI AVVERSI**

**Grandine:** acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

**Gelo/brina:** abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe

**Eccesso di pioggia:** eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni prolungate eccedenti le medie del periodo che abbia causato danni alla produzione assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe

**Alluvione:** calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**Vento forte:** fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**Siccità:** straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

**Colpo di sole:** Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**Sbalzo termico:** Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della

produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**Eccesso di neve:** precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**Venti sciroccali:** movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

## **II - GARANZIE**

**Garanzie monorischio** si intendono i contratti assicurativi che coprono i danni determinati da uno solo degli eventi ammessi all'assicurazione agevolata;

**Garanzie pluririschio** si intendono i contratti assicurativi che coprono i danni determinati da almeno due eventi tra quelli ammessi all'assicurazione agevolata;

**Garanzie multirischio sulle rese** si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa della combinazione degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata. La mancata resa è pari alla differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria del triennio precedente in cui non si sono registrate avversità presenti tra quelle assicurate. Se in uno o più anni del triennio si sono verificate avversità, si considerano gli anni immediatamente precedenti.

## **III – LIMITI CONTRIBUTIVI**

**I –limiti contributivi stabiliti dal Regolamento (CEE) 1857/2006, art. 12, comma 2:**

- contributo fino all'80% della spesa premi parametrata per le polizze con soglia di danno del 30%, che coprono i rischi a carico delle produzioni agricole e delle strutture aziendali;
- contributo fino al 50% della spesa premi parametrata per le polizze senza soglia di danno che coprono i rischi a carico delle produzioni agricole e delle strutture aziendali;
- contributo fino al 50% della spesa premi parametrata per le polizze che coprono i danni prodotti dalle epizootie negli allevamenti zootecnici e dalle fitopatie nelle coltivazioni vegetali.

### **II – Alternatività misure di aiuto**

- Le misure di aiuto per la copertura assicurativa sono alternative agli analoghi interventi compensativi ex post compensativi dei danni, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.Legs.102/04.
-